

SENTENZA

Cassazione penale sez. III - 24/09/2009, n. 41536

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente -
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere -
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere -
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere -
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.E., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina in data 28.10.2008 che ha confermato la condanna alla pena di mesi cinque di reclusione inflittagli nel giudizio di primo grado per il reato di cui agli art. 56 e 609 bis c.p.;

Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;

Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;

Sentito il P.M. nella persona del P.G. Dott. Di Popolo Angelo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

OSSERVA

Con sentenza in data 28.10.2008 la Corte d'Appello di Messina confermava la condanna alla pena della reclusione inflitta nel giudizio di primo grado a S.E. quale colpevole di avere tentato di compiere atti sessuali su L.S..

In particolare, mentre la predetta percorreva i corridori dell'ospedale (OMISSIS), in (OMISSIS), l'aveva afferrata alle spalle e aveva tentato di baciarla (atto sessuale qualificato di minore gravità).

Proponeva ricorso per Cassazione l'imputato denunciando mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione; violazione di legge:

- sul rigetto dell'eccezione d'improcedibilità dell'azione penale per mancanza o irregolarità dell'atto di querela;

- sulla ritenuta configurabilità del reato mancando la prova che il bacio fosse indirizzato verso una zona erogena, presupposto necessario per integrare il delitto tentato;

- sul rigetto dello specifico motivo relativo alla dedotta mancanza di prova sull'insussistenza del fatto.

Chiedeva l'annullamento della sentenza.

Il primo motivo è infondato.

Correttamente i giudici di merito hanno ritenuto sussistere la condizione di procedibilità rilevando che la parte lesa, nel denunciare l'aggressione, ha espressamente richiesto al PM, (p.v. del 17 maggio 2001) che si procedesse contro l'imputato.

Infatti, secondo l'insegnamento di questa Corte (sentenza n. 1210/1993; Frullano; rv.

196479), poichè sia nel codice vigente che in quello abrogato la natura della querela è semplicemente quella di condizione di procedibilità e la sua funzione quella di consentire all'autorità procedente la sicura individuazione del fatto-reato, contenuto necessario e sufficiente per la sua validità è che manifesti l'istanza di punizione in ordine ad un fatto-reato, senza ulteriori precisazioni, dettagli o circostanziate descrizioni.

Anche gli altri motivi non sono puntuali.

Con l'adozione della locuzione atti sessuali di cui all'art. 609 bis c.p., a seguito dell'abolizione della distinzione tra congiunzione carnale e atti di libidine violenti prevista dagli abrogati artt. 519 e 521 c.p., si è inteso evitare che le indagini processuali si risolvano in ulteriori lesioni della sfera dell'intimità sessuale e affermare che l'offesa alla libertà sessuale prescinde dal grado d'intrusione corporale subito dalla vittima.

L'oggetto giuridico introdotto con la L. n. 66 del 1996, inteso come libertà di autodeterminazione nella sfera sessuale, giustifica, quindi, il superamento delle nozioni di cui agli artt. 519 e 521 c.p., e la creazione dell'attuale concetto di atti sessuali, che "è la somma dei concetti previgenti di congiunzione carnale e atti di libidine" (Cassazione Sezione in n. 35118/2004, Gerboni, RV.229555;Cassazione Sezione m n. 2941/1999, Carnevali).

Rientrando il reato di violenza sessuale tra quelli contro la libertà personale, e non più tra quelli contro la moralità pubblica, l'illiceità dei comportamenti deve esser valutata alla stregua del rispetto dovuto alla persona umana, senza distinzione alcuna, e sulla loro attitudine a offendere la libertà di determinazione nella sfera sessuale, sicchè assume minor rilievo l'indagine sul loro impatto nel contesto sociale e culturale in cui avvengono.

In assenza di definizione legislativa dell'espressione atti sessuali, questa Corte, essendo stata eliminata la distinzione originaria, ha individuato una serie di criteri validi per un'adeguata determinazione della fattispecie legale riassumibili nell'indifferenza penale della natura delle manifestazioni della libertà sessuale quando non tocchino la libertà altrui e nella riconducibilità alla nuova espressione, oltre che del coito di qualsiasi natura, anche di qualsiasi atto diretto e idoneo a compromettere la libertà della persona attraverso l'eccitazione o il soddisfacimento dell'istinto sessuale dell'agente, sicchè essa viene a comprendere tutti gli atti che, secondo il senso comune e l'elaborazione giurisprudenziale, esprimono l'impulso sessuale dell'agente con invasione della sfera sessuale del soggetto passivo.

Pertanto la configurabilità del reato non dipende dall'interpretazione soggettiva del giudice, ma è legata alla contestuale presenza di un requisito soggettivo (il fine di concupiscenza ravvisabile anche nel caso in cui non si ottenga il soddisfacimento sessuale) e di un requisito oggettivo consistente nella concreta idoneità della condotta a compromettere la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale e a suscitare o a soddisfare la brama sessuale dell'agente, sicchè rientrano tra gli atti sessuali "I toccamenti, palpeggiamenti e sfregamenti sulle parti intime delle vittime, suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale anche in modo non completo e/o di breve durata, essendo irrilevante, ai fini della consumazione del reato, che il soggetto attivo consegua la soddisfazione erotica" (Cassazione Sezione 3, n. 44246/2005, Borselli, RV. 232901).

Ribadito che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, "in tema di violenza sessuale (art. 609 bis c.p.), la condotta sanzionata comprende qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, pur se fugace ed estemporaneo, tra soggetto attivo e soggetto passivo del reato, ovvero in un coinvolgimento della sfera fisica di quest'ultimo, ponga in pericolo la libera autodeterminazione della persona offesa nella sfera sessuale" (Cassazione Sezione 1, n. 7369/2006, RV. 234070), va osservato che, nella specie, è stato accertato con motivazione logica e incensurabile che l'imputato, afferrandola per il collo, ha tentato di baciare il viso della parte lesa senza assicurarsi il suo previo consenso, agendo in direzione di una zona nota, secondo la scienza medica, psicologica, antropologico-sociologica, come erogena trattandosi in definitiva di una zona del corpo conosciuta come stimolante dell'istinto sessuale (Sezione 3, n. 1137/1998, RV. 212821).

Il riferimento alle zone erogene è stato integrato con l'attenta valutazione del contesto sociale e culturale in cui si è realizzata la condotta accertando che l'imputato ha agito nei confronti di una ragazza appena incontrata, cui aveva rivolto larvate avances, sicchè il violento tentativo di baciarla assume valenza sessuale integrando il reato di cui all'art. 609 bis c.p..

Quanto alla configurabilità del reato, va ricordato che non si può fare distinzione ai fini penali in base all'intensità del bacio, sino a escludere la natura sessuale per i baci caratterizzati soltanto dal contatto delle labbra, e riservare la nozione di atto sessuale soltanto ai baci più penetranti perchè entrambe le tipologie di baci sono idonee a ledere la libertà e integrità sessuale del soggetto passivo (a meno che si tratti di baci leggeri scambiati in quei particolari contesti non erotici che ne escludono la connotazione sessuale) si da configurare un atto sessuale idoneo a invadere la sfera intima del soggetto passivo, e come tale integrare uno degli elementi materiali delle fattispecie penali previste nell'art. 609 bis c.p., art. 609 quater c.p., e art. 609 octies c.p. (cfr. Cassazione Sezione 3, n. 25112/2007 RV. 236964).

Per il rigetto del ricorso il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 24 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2009